Novembre 2025

Notiziario Penale Corte d'Appello - Procura Generale

Numero 10

HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/ HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT NORMATIVE GIURIS.PAGE



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia, in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia (Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NTELLIGENZA ARTIFICIALE	3
NORMATIVA	4
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	5
CORTE COSTITUZIONALE	5
CASSAZIONE SEZIONI UNITE	5
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	6
CORTE D'APPELLO PERUGIA	8
CODICE DI PROCEDURA PENALE	8
RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE	8
Revisione	8
Rescissione	9
Codice Penale	9
Particolare tenuità	9
REATI CONTRO LA FAMIGLIA	9
REATI CONTRO LA PERSONA	13
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	16
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA	17
LAVORO E PREVIDENZA	17
Codice della Strada	18
ORDINAMENTO PENITENZIARIO	19
GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO	21
Misure di prevenzione	21
Nuova giurisprudenza contabile - amministrativa umbra	22
FOCUS: REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO	25

EDITORIALE

INTELLIGENZA ARTIFICIALE



Nell'ambito del progetto sull'Intelligenza Artificiale, realizzato dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia, il Notiziario penale, a partire dal mese di aprile 2025 e in via sperimentale, conterrà un editoriale realizzato tramite il supporto dell'Intelligenza Artificiale e revisionato dal Procuratore Generale e dalle Addette all'Ufficio Trasversale – UPP presso la Corte d'Appello di Perugia.

Benvenuti al decimo numero del Notiziario Penale della Corte d'Appello e della Procura Generale di Perugia. Questo mese, il notiziario è ricco di aggiornamenti e decisioni che riflettono l'evoluzione del panorama giuridico italiano ed in particolare del distretto. Inoltre, in calce ad ogni *abstract* delle pronunzie in appello si sono esplicitamente indicati gli estremi della decisione impugnata. Salvo marginali casi, in cui non si è riusciti a reperire il provvedimento oggetto di censura.

Il panorama giuridico italiano, come emerge dalle decisioni raccolte in questo numero, è in continua evoluzione. Le recenti pronunce della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite della Cassazione testimoniano la vivacità del dibattito giuridico e la costante attenzione alle esigenze di tutela dei diritti fondamentali e di efficienza del sistema giustizia. Particolare rilievo assumono le decisioni in materia di sequestro di persona, rapporti tra attenuanti e recidiva, nonché le questioni di legittimità costituzionale sollevate in ambito penale e amministrativo.

Un focus specifico è dedicato ai reati contro l'ordine pubblico, tema di grande attualità e complessità, che vede la Corte d'Appello impegnata nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme a tutela della collettività e della legalità. Le sentenze selezionate offrono una sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali, con l'obiettivo di fornire ai lettori uno strumento di consultazione immediata e di approfondimento. Non mancano, inoltre, approfondimenti sulle novità legislative più recenti, come la Legge 3 ottobre 2025, n. 148, che interviene con misure urgenti in materia di giustizia, e la Legge 3 ottobre 2025, n. 147, in tema di contrasto alle attività illecite e tutela delle popolazioni colpite da eventi calamitosi. Questi interventi normativi rappresentano una risposta concreta alle sfide poste dalla realtà sociale ed economica del Paese.

Il Notiziario, infine, prosegue la sperimentazione dell'uso dell'Intelligenza Artificiale nella redazione dei contenuti, sotto la supervisione del Procuratore Generale e delle Addette all'Ufficio Trasversale – UPP. Un progetto che mira a coniugare innovazione e rigore scientifico, valorizzando le potenzialità delle nuove tecnologie al servizio della giustizia.

NORMATIVA



Legge 3 ottobre 2025, n. 148

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, recante misure urgenti in materia di giustizia" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 233 del 07.10.2025)

Legge 3 ottobre 2025, n. 147

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonchè in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 233 del 07.10.2025)

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., sent. n. 151/2025 del 22/09/2025 - deposito 16/10/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, relativamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'art. 630 cod.pen., il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, di cui all'art. 62-bis cod.pen., sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod.pen.

Corte Cost., sent. n. 150/2025 del 22/09/2025 – deposito 16/10/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: 1) dell'art. 16, comma 1, della legge della Regione Umbria 6 marzo 1998, n. 9, recante «Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)», nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 16, comma 1, lettera k), della legge della Regione Umbria 1° agosto 2024, n. 12 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024 - 2026 con modifiche di leggi regionali); 2) dell'art. 1 della legge della Regione Umbria 21 dicembre 2022, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025), nella parte in cui ha confermato l'applicazione dell'art. 16, comma 1, della legge reg. Umbria n. 9 del 1998 anche nell'esercizio finanziario 2023.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., n. 34036/2025 ud. 29/05/2025 - deposito 16/10/2025

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che: 1) l'attività di raccolta del risparmio postale, ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste italiane s.p.a. per conto della Cassa depositi e prestiti, costituisce prestazione di un pubblico servizio; 2) l'operatore di Poste italiane s.p.a. addetto alla vendita e gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del risparmio postale, e segnatamente da libretti di risparmio postale e da buoni postali fruttiferi, nello svolgimento di tale attività, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio.

Cass. Pen. Sez. Un., n. 32583/2025 ud. 26/06/2025 - deposito 02/10/2025

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che l'esclusione, nell'ambito di una procedura cautelare, della gravità indiziaria in ordine ai reati o alle circostanze aggravanti ricompresi nel catalogo di cui all'art. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, cod. proc. pen. non determina l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex art. 328, commi 1-bis, 1-quater, cod. proc. pen.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. sez. I sentenza n. 34344/2025, ud. 17/10/2025 - deposito 21 ottobre 2025

La Prima Sezione penale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 227, commi primo e secondo, cod. pen. mil. pace, sanzionante la diffamazione militare, in riferimento agli articoli 21, 52 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui in cui non prevede, in alternativa rispetto alla pena detentiva, la pena pecuniaria.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 34306/2025, ud. 16/09/2025 - deposito 21 ottobre 2025

La Sesta Sezione penale ha affermato che le somme derivate dall'estinzione di una polizza assicurativa per effetto del recesso esercitato dall'assicurato prima della scadenza contrattuale, ove dallo stesso non reinvestite in funzione previdenziale, non soggiacciono ai limiti di impignorabilità previsti dall'art. 545 cod. proc. civ. per le somme spettanti a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, sicché sono assoggettabili a confisca per equivalente in relazione al delitto di riciclaggio e al sequestro ad essa finalizzato, entro i limiti del vantaggio patrimoniale conseguito dal suo autore, essendo venuta meno la funzione demografico-previdenziale sottesa al contratto assicurativo.

Cass. Pen. sez. I ordinanza di rimessione n. 33741/2025, ud. 09/10/2025 - deposito 14 ottobre 2025

Questione controversa: Se, nel sistema disciplinato dall'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sia ammissibile l'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, quando l'atto sia stato ricevuto e preso in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito dell'impugnazione.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 33679/2025, ud. 23/09/2025 - deposito 13 ottobre 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di udienza preliminare, ha affermato che, a seguito dell'introduzione dell'art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 23, comma 1, lett. i), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è affetto da abnormità strutturale il decreto che dispone il giudizio in cui, senza sollecitazione del contraddittorio, sia stata modificata la qualificazione giuridica del fatto operata dal pubblico ministero nella propria richiesta, mediante esclusione di una circostanza aggravante.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 33545/2025, ud. 09/10/2025 - deposito 10 ottobre 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di rapporti giurisdizionali con Autorità straniere, ha affermato che, ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione nello Stato di una sentenza di condanna emessa da altro Stato aderente all'Unione Europea, non è necessaria la sua traduzione, essendo sufficiente, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 07/09/2010, n. 161, che ha dato esecuzione alla decisione quadro 909/2008/GAI, la mera traduzione del certificato, salvo che nel caso in cui lo stesso sia incompleto, difforme dalla sentenza o il suo contenuto sia insufficiente per decidere sull'esecuzione della pena, posto che tale disposizione ha natura di norma speciale e, pertanto, prevalente su quelle di cui agli artt. 730 e 731 cod. proc. pen.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 33386/2025, ud. 07/10/2025 - deposito 8 ottobre 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di mandato di arresto europeo, ha affermato che l'Autorità giudiziaria italiana, che dispone la consegna allo Stato di emissione in funzione dell'esecuzione della pena inflitta con sentenza ivi emessa, è tenuta a verificare, nel caso in cui sia medio tempore intervenuto il riconoscimento della sentenza da parte di altro Stato dell'Unione Europea, il persistente interesse dello Stato di emissione all'esecuzione del mandato.

Cass. Pen. sez. I ordinanza di rimessione n. 32882/2025, ud. 11/07/2025 - deposito 6 ottobre 2025

Questione controversa: La Prima Sezione penale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 4-bis, ultimo periodo, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., laddove, ai fini dell'applicabilità della sospensione temporanea dell'ordine di esecuzione e dell'accesso al procedimento semplificato per l'attribuzione della liberazione anticipata, esclude la scindibilità del cumulo nel caso in cui questo includa anche pene irrogate per reati previsti dall'art. 4-bis ord. pen.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 32786/2025, ud. 23/09/2025 - deposito 3 ottobre 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni cautelari personali, ha affermato che anche l'interrogatorio reso innanzi al pubblico ministero ai sensi dell'art. 375, comma 2, cod. proc. pen. deve ritenersi incluso tra gli elementi favorevoli sopravvenuti, per i quali è imposto l'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame, nel caso in cui abbia un contenuto oggettivamente favorevole all'indagato e non si sostanzi in una mera contestazione delle accuse, posto che, per la ratio di garanzia sottesa all'obbligo di cui all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., risulta priva di fondamento la distinzione tra lo stesso e quello previsto dall'art. 294 cod. proc. pen.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 32241/2025, ud. 25/09/2025 - deposito 29 settembre 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di mandato di arresto europeo, ha affermato che non comporta violazione del divieto di "bis in idem" cautelare l'esecuzione in Italia di un mandato di arresto internazionale emesso, in base all'Accordo di partenariato firmato il 24 dicembre 2020, dal Regno Unito, nell'ambito di un procedimento penale ivi pendente, nel caso in cui tale mandato sia stato già, in precedenza, eseguito in Polonia, ma il destinatario si sia, medio tempore, sottratto alla misura cautelare di controllo, non custodiale, emessa da tale Stato di esecuzione, allontanandosi dal suo territorio, posto che, pur a fronte di due provvedimenti di esecuzione del medesimo mandato di arresto, unico è il procedimento penale a carico del ricorrente pendente nello Stato di emissione.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 32059/2025, ud. 25/09/2025 - deposito 26 settembre 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di mandato di arresto europeo, ha affermato che, nel procedimento dinanzi alla Corte di cassazione originato dall'impugnativa della sentenza che ad esso dà esecuzione, non è consentita la presentazione di motivi nuovi, ostandovi il disposto dell'art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69, che rinvia alle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen., sicché è possibile il solo deposito di memorie che non introducano questioni nuove e diverse rispetto a quelle prospettate con il ricorso introduttivo.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE

Corte d'Appello, ordinanza r.g.n. 5/2025 - Ud. 05/02/2025 - deposito 27/08/2025

Può essere accolta la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione proposta dall'imputato quando secondo una valutazione di ordine generale sulla condotta del richiedente non emergano profili di colpa a suo carico i quali abbiano dato causa alla restrizione della libertà personale che egli assume avere ingiustamente sofferto. Nel caso di specie la Corte di Appello accoglieva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'imputato per aver ingiustamente subito la restrizione della libertà personale in quanto sottoposto a custodia cautelare in carcere per un presunto reato di violenza sessuale era stato poi assolto. In particolare, secondo il Collegio, il prevenuto aveva già dall'inizio offerto una versione dei fatti aderente al vero all'autorità giudiziaria ed inoltre tale versione aveva trovato pieno riscontro nelle ulteriori risultanze processuali. Peraltro, non poteva accogliersi la censura del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo cui l'istante era stato condannato con sentenza irrevocabile per altro reato di analoga natura in quanto i due fatti dovevano considerarsi assolutamente autonomi e indipendenti e che la seconda condotta non aveva in alcun modo inciso sul mantenimento della restrizione della libertà personale relativamente ai fatti precedenti.

REVISIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 404/2024 - Ud. 21/05/2025 - deposito 05/09/2025

Non può essere accolta l'istanza di revisione proposta dagli imputati condannati per il delitto di omicidio quando le nuove prove proposte si caratterizzano per genericità e sostanziale inconsistenza trattandosi di sopravvenute dichiarazioni di singoli collaboratori di giustizia, tutti dichiaratamente non a conoscenza diretta del fatto omicidiario ma che hanno riferito solo de relato informazioni ricevute da altri soggetti. Nel caso di specie la Corte di Appello, a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione che aveva annullato i provvedimenti emessi dalla Corte di Appello di Roma, rigettava l'istanza di revisione proposta dagli imputati, condannati per aver cagionato volontariamente la morte della vittima, madre di un appartenente al clan camorristico contrapposto a quello degli odierni prevenuti, attinta da quattro colpi di pistola mentre si trovava nell'atrio del palazzo della sua abitazione. In particolare, il Collegio riteneva che le nuove prove proposte dagli imputati, costituite unicamente dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, erano generiche, assertive, nonché rese a notevole distanza di tempo e per lo più di tipo indiretto e pertanto non potevano scalfire il solido quadro accusatorio fondato su testimonianze pressoché oculari. Peraltro, quand'anche dagli atti fosse emersa la responsabilità di altri soggetti nella realizzazione dell'omicidio, si sarebbe trattato di una responsabilità concorrente a quella dei tre imputati già condannati irrevocabilmente e non in grado si scagionare questi ultimi.

RESCISSIONE

Corte d'Appello, ordinanza r.g.n. 9/2024 - Ud. 06/06/2025 - deposito 08/08/2025

E' inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato proposta dal prevenuto ben oltre il termine di trenta giorni previsto a pena di inammissibilità dall'art. 629 bis c.p.p. Nel caso di specie la Corte di Appello respingeva l'istanza di rescissione del giudicato proposta dall'imputato il quale dopo essere stato catturato in Belgio a seguito di Mandato di arresto europeo emesso dall'Autorità giudiziaria italiana e trasferito in Italia per l'esecuzione di suddetta condanna asseriva di non aver avuto contezza del procedimento a suo carico nonostante l'assistenza del difensore perché espulso dal territorio dello Stato. Aggiungeva altresì che le notifiche presso il domicilio seppure formalmente corrette, non avevano in concreto garantito la conoscenza del processo di primo e di secondo grado e che egli non conoscendo la lingua italiana non era stato informato, al momento del suo trasferimento in Italia, della possibilità di proporre istanza di rescissione del giudicato. Tuttavia, dalla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Anversa emergeva che egli era personalmente comparso all'udienza tenutasi davanti a quella Corte in data 16/11/2023 assistito dal Difensore e dall'interprete di lingua inglese per la trattazione del Mae emesso dalla Procura Generale di Perugia; pertanto, l'esistenza e il contenuto della sentenza italiana gravante a suo carico erano stati resi conoscibili al prevenuto in lingua a lui nota. Per tali ragioni la domanda proposta soltanto in data 18/01/2024 doveva ritenersi insuperabilmente intempestiva in quanto proposta ben oltre il termine di trenta giorni previsto a pena di inammissibilità e di conseguenza l'istanza di rescissione non poteva essere accolta.

CODICE PENALE

PARTICOLARE TENUITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 270/2025, Ud. 08/04/2025 - deposito 01/09/2025

La notifica dell'ordinanza-ingiunzione - che vieta all'imputato di emettere assegni bancari e postali per 24 mesi - ricevuta dalla moglie convivente del prevenuto deve ritenersi ritualmente effettuata, con la conseguenza che l'emissione dell'assegno di euro 370 per cui è processo - avvenuta decorsi 31 giorni da detta notifica - configura la violazione del divieto imposto. Tuttavia, l'entità della violazione non può ritenersi produttiva di grave danno/pericolo per la generalità dei consociati, essendo stata immediatamente rilevata dall'apposito ufficio della Banca d'Italia l'abusiva emissione con conseguente blocco del titolo. Inoltre, quanto alla occasionalità della condotta, la mera pendenza di procedimenti per consimili violazioni non può considerarsi alla stregua di un accertamento pieno sul fatto e sulla responsabilità del medesimo. Nella delineata prospettiva la richiesta di fruizione dell'art. 131-bis cp può trovare accoglimento.

(Riforma la sentenza n. 676/2022 emessa dal Tribunale di Spoleto ud 12/10/2022 dep. 26/10/2022)

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Corte d'Appello, sentenza n. 277/2025, Ud. 11/04/2025 – deposito3/09/2025

Va confermata la condanna per maltrattamenti nei confronti dell'ottantenne madre convivente, in quanto l'imputata, nell'affermare che gli episodi contestati dovevano inquadrarsi in un contesto familiare problematico e dalle complesse relazioni interpersonali, non considera la diversità delle condizioni psico-fisiche delle due donne, né il vincolo parentale esistente – circostanza di per sé sola idonea a cagionare profonda sofferenza morale - né il riscontro oggettivo, quanto alla tenace e incontenibile vis aggressiva dell'imputata stessa, costituito dall'episodio di aggressione all'anziana il giorno in cui costei tornò a casa dopo un ricovero. Quanto alla condanna per i delitti di stalking e lesioni commessi nei confronti della sorella, il narrato della p.o. risulta coerente con un quadro personologico connotato da estrema impulsività e non perfetta capacità di autocontrollo dell'imputata che, comunque, non suggerisce l'esistenza di una vera e propria patologia mentale anche in ragione degli esiti delle relazioni sanitarie prodotte.

(Conferma la sentenza n. 294/2024 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 07/02/2024 dep. 06/05/2024)

Corte d'Appello, sentenza n. 256/2025 - Ud. 04/04/2025 - deposito 03/09/2025

Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia la condotta dell'imputato che maltratti la moglie mediante reiterati comportamenti di violenza fisica e verbale, denigratori e vessatori, cagionandole anche lesioni personali. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per il delitto di maltrattamenti in famiglia il quale sin dall'inizio della relazione aveva manifestato un comportamento aggressivo e un'indole violenta nei confronti della moglie che avevano portato la vittima ad intraprendere un percorso di separazione personale. In particolare, proprio la decisione di separarsi presa dalla persona offesa aveva intensificato i comportamenti aggressivi dell'imputato i quali si traducevano in schiaffi, pugni e minacce anche alla presenza della figlia minore nonché di telefonate notturne e messaggi. La responsabilità dell'imputato era dimostrata dalle dichiarazioni prive di contraddizioni della persona offesa che avevano trovato pieno riscontro nel narrato di altri testi che avevano assistito personalmente agli episodi aggressivi commessi dall'imputato nei confronti della moglie. Peraltro, non possono essere accolti i motivi d'appello avanzati dalla difesa dell'imputato secondo cui gli episodi di aggressione si collocavano nell'ambito di un rapporto caratterizzato da una reciproca conflittualità in quanto la donna aveva minacciato il marito che gliela avrebbe fatta pagare considerato che tale reazione della vittima evidenziava il suo stato di disperazione a fronte del comportamento aggressivo messo in atto nei suoi confronti da parte del prevenuto.

(Conferma la sentenza n. 901 emessa dal Tribunale di Terni ud. 09/07/2024 dep. 29/07/2024)

Corte d'Appello, sentenza n. 452/2025 - Ud. 04/07/2025 - deposito 25/08/2025

Risponde del delitto di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale l'imputato che abitualmente ponga in essere atti di violenza e vessazione nei confronti della moglie degli altri familiari e costringa la donna a subire atti sessuali contro la sua volontà. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per il delitto di maltrattamenti in famiglia perché quotidianamente aggrediva moglie e figli fisicamente e verbalmente per motivi di gelosia e possessività ritenendo che lei e la figlia assumessero comportamenti da lui ritenuti non consoni, nonchè costringeva la moglie a subire atti sessuali contro la sua volontà. Le dichiarazioni della persona offesa, giudicate attendibili e suffragate da quanto riferito dai prossimi congiunti della stessa assieme alla documentazione in atti, tra cui le denunce e i referti del pronto soccorso, dimostravano la colpevolezza dell'imputato per i delitti de quo. Il Collegio rigettava i motivi di appello della difesa secondo cui la vittima aveva riferito episodi di violenza sessuale accaduti ben dieci anni prima dell'odierno procedimento in quanto rappresenta dato di comune esperienza nella casistica giudiziaria in tema di crisi endofamiliari la ritrosia del soggetto più debole a fornire sin dall'inizio un quadro completo delle condotte illecite poste in essere dal partner

nel corso del tempo un po' per pudicizia un po' per non aggravare la posizione della persona denunciata, fino al momento in cui al ripetersi delle violenze subite la vittima decide di rivelare tutto quello che ha subito nel corso degli anni.

(Conferma la sentenza n. 593 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 29/10/2024 dep. 23/12/2024)

Corte d'Appello, sentenza n. 214/2025 - Ud. 21/03/2025 - deposito 19/08/2025

Non può pervenirsi alla condanna dell'imputato per il delitto di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori allorquando gli episodi di minaccia e violenza siano soltanto due e si collochino all'interno di una relazione protrattasi per quasi due anni così da non permettere di ravvisare il requisito di continuità necessario per affermare la sistematicità della ipotizzata condotta maltrattante. Nel caso di specie la Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per il delitto di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori per aver in più occasioni rivolte minacce di morte alla compagna e convivente puntandole alla testa una pistola nonché colpendola con un pugno all'interno di una pizzeria e prendendola per il collo all'interno dell'auto minacciandola di morte. In particolare, con riferimento all'episodio di minaccia con la pistola non era stata rinvenuta l'arma ed anche le testimonianze di altre persone sullo specifico possesso da parte dell'imputato di detta arma erano poco chiare. Con riguardo agli altri due episodi di violenza e minaccia il Collegio rilevava che entrambi si collocavano in uno scenario in cui vi erano state delle dispute tra l'imputato e la vittima per la gestione di un bar ed inoltre dagli atti emergeva che, nonostante le asserite condotte maltrattanti, i contatti tra i due erano continuati per quasi due anni e che vi era stato anche il tentativo della donna di riallacciare la relazione con il prevenuto. Pertanto non sussistendo il requisito della sistematicità delle ipotizzate condotte maltrattanti, le stesse dovevano riqualificarsi nella diversa prospettiva di reati di minaccia e percosse, riuniti in continuazione fra loro, che però dovevano dichiararsi estinti per intervenuta prescrizione.

(Riforma la sentenza n. 899 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 22/03/2023 dep. 22/03/2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 161/2025 - Ud. 07/03/2025 - deposito 08/08/2025

Commette il delitto di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale l'imputato che in maniera sistematica ponga in essere condotte ingiurianti e umilianti nei confronti della moglie appellandola con epiteti volgari anche in presenza delle figlie minori nonché picchiandola con pugni e schiaffi e costringendola a subire più rapporti sessuali contro la sua volontà dietro minacce di morte. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna emessa dal Tribunale nei confronti dell'imputato il quale con condotte reiterate maltrattava la moglie anche alla presenza delle figlie minori assumendo atteggiamenti prepotenti e prevaricatori, offendendola e picchiandola con calci e pugni usando anche una cintura nonché costringendola dietro minaccia di morte ad avere ripetuti rapporti sessuali. Siffatte condotte erano dimostrate dalle dichiarazioni della persona offesa giudicate attendibili in quanto confermate dalle deposizioni di amici e conoscenti che avevano raccolto le confidenze della vittima in ordine alle violenze subite dal marito e che avevano notato i lividi sulle braccia della donna, deposizioni queste provenienti da persone estranee alla cerchia familiare e proprio per questo da considerarsi più che attendibili. Inoltre, a sostegno di quanto dichiarato dalla persona offesa vi erano anche le deposizioni delle figlie della coppia e degli operanti di p.g. intervenuti presso l'abitazione. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato secondo cui la procedibilità d'ufficio del reato di violenza sessuale per connessione ad altro reato a sua volta procedibile d'ufficio presuppone l'esistenza di un collegamento reale non risultando sufficiente un mero collegamento processuale, la Corte di Appello sottolineava che la condotta di violenza sessuale si inseriva all'interno di una condizione di maltrattamento e di sopraffazione che la donna era stata costretta a subire per anni e pertanto ella era stata costretta ad assecondare le richieste sessuali dell'uomo foss'altro che per il timore di scatenare le violente reazioni di quest'ultimo.

(Conferma la sentenza n. 163 emessa dal Tribunale di Terni ud. 06/02/2024 dep. 06/05/2024)

Corte d'Appello, sentenza n. 114/2025 - Ud. 21/02/2025 - deposito 08/08/2025

Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia la condotta dell'imputato che adotti nei confronti della moglie comportamenti vessatori e oppressivi, consistiti in minacce di morte, insulti e umiliazioni, queste ultime occasionate dal fatto che per un lungo periodo la prima non fosse in grado di svolgere alcuna attività lavorativa, condizione che l'aveva posta in situazione di sudditanza economica nei confronti del marito. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato ex art. 572 c.p. per aver assunto atteggiamenti aggressivi e minacciosi nei confronti della moglie sin dai primi anni di matrimonio insultandola e rivolgendole frasi del tipo "sei una handicappata" ed "sei una nulla facente" alludendo al fatto che ella non lavorava arrivando spesso, con vari pretesti, a metterle le mani addosso. Tali condotte erano dimostrate dalle dichiarazioni della persona offesa considerate precise e attendibili le quali avevano ricevuto riscontro nelle dichiarazioni di altri testimoni e dei figli della coppia. Questi ultimi avevano definito i rapporti con il padre problematici evidenziando che egli si comportava da dittatore mostrandosi ostile e rancoroso verso tutti i componenti della famiglia e assumeva spesso atteggiamenti violenti nei confronti della madre. Siffatti comportamenti vessatori dell'imputato avevano determinato un clima di soggezione e disagio a tutti i membri della famiglia nonché gravi danni emotivi alla donna che aveva deciso di denunciare quanto subito a seguito dell'ultimo episodio sfociato nel tentativo di suicidio dell'imputato e che non potevano trovare giustificazione nei contrasti coniugali inerenti questioni economiche ed ereditarie. Il Collegio riduceva però l'entità della pena comminata all'imputato tenuto conto non solo dello stato di incensuratezza dello stesso ma anche della condizione psicologica del prevenuto quale stato di depressione reattiva secondo quanto illustrato dal medico psichiatra che lo aveva preso in cura dopo il gesto autolesivo.

(Riforma la sentenza n. 1034 emessa dal Tribunale di Terni ud. 24/10/2022 dep. 23/01/2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 727/2024 - Ud. 11/10/2024 - deposito 05/08/2025

Rientra nel delitto di abuso di mezzi di correzione e non in quello di maltrattamenti in famiglia la condotta dell'imputata che in qualità di maestra d'asilo ponga in essere gesti inappropriati accompagnati da una gestualità ed una fisicità non consone ai migliori sistemi educativi verso gli alunni ma che non si traducano in gesti di sopraffazione e vessazione nei loro confronti. Nel caso di specie la Corte di Appello in riforma della sentenza di primo grado riqualificava la condotta dell'imputata inquadrandola all'interno del delitto di abuso di mezzi di correzione sulla base delle immagini videoregistrate nonché del cospicuo materiale probatorio di natura dichiarativa assunto nel corso del dibattimento. Da tali elementi emergeva infatti che l'imputata, maestra di asilo, aveva adottato atteggiamenti inappropriati verso gli alunni al fine di indirizzarli a tenere il comportamento auspicato, ma privi di effettiva idoneità lesiva tant'è che nessuno dei bambini aveva riportato alcun danno né fisico né morale da tali condotte. Inoltre, dalle deposizioni dei genitori dei bambini "maltrattati" non si evinceva che i loro figli avessero manifestato disagio per gli atteggiamenti della maestra, pertanto non risultava provato il clima di sopraffazione e vessazione in danno degli alunni tale da integrare la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. (Riforma la sentenza n. 985 emessa dal Tribunale di Terni ud. 13/10/2022 dep. 11/01/2023)

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'Appello, sentenza n. 475/2025 - Ud. 11/07/2025 - deposito 10/10/2025

In ordine al delitto di violenza sessuale deve essere assolto l'imputato perché il fatto non costituisce reato, quando il ricorrere di una sicura intenzionalità dello stesso di ledere in una specifica occasione l'altrui libertà sessuale, eventualmente superando un dissenso, deve ritenersi circostanza gravata da concreti profili di dubbio.

Nello specifico, i Giudici di appello evidenziavano – a seguito di una prudente rilettura dell'episodio di cui trattasi offerta della deposizione della vittima, nonché del reciproco comportamento post factum, consistito nella prosecuzione della relazione per almeno tutto il mese successivo al fatto di reato contestato e nell'aver trascorso insieme una breve vacanza – la mancata possibilità di andare oltre il concreto dubbio al riguardo della ricorrenza di un effettivo non-consenso della donna all'atto sessuale vero e proprio e, comunque, della piena ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato in capo al soggetto agente. In ordine a tale ultimo aspetto, la Corte di Appello rilevava la mancanza di quella piena consapevolezza da parte dell'imputato di un reale ed univoco non-consenso da parte della persona offesa, in quanto quest'ultima accettava di intrattenersi con lo stesso a cena, indi di recarsi insieme a lui nell'abitazione privata di costui, indugiando in effusioni sul divano; mostrandosi in definitiva – almeno nel suo comportamento esteriore – alla stregua di chi non intendeva sottrarsi più di tanto a quell'interesse dell'imputato – già manifestato in occasione di un precedente incontro – di approfondire la reciproca conoscenza anche sul piano fisico.

Al contrario, il Collegio confermava la penale responsabilità dell'imputato sia in ordine al delitto di violenza sessuale perpetrato ancora a danno della persona offesa che veniva costretta, con violenza, a praticare un rapporto orale allo stesso, sia in relazione ai delitti di violenza privata così come contestati nei diversi capi di imputazione, consistiti, tra l'altro, in iniziative di minacciata divulgazione dei video a contenuto sessuale – effettuati dall'imputato in modo clandestino – al solo fine di tentare di costringere la donna a non interrompere la relazione sentimentale con lo stesso.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 1596 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 19/10/2023, dep. 24/10/2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 357/2025 - Ud. 23/05/2025 - deposito 06/09/2025

L'inattendibilità del narrato della persona offesa il quale appaia non chiaro ed esaustivo e non supportato da sufficienti elementi di riscontro con riguardo alle modalità e ai tempi degli episodi denunciati impone l'assoluzione dell'imputato sussistendo un dubbio insuperabile in ordine a quanto in concreto verificatosi. Nel caso di specie la Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado e assolveva l'imputato dal reato di violenza sessuale su minore perchè all'interno del proprio negozio da parrucchiere aveva proposto alla vittima, minore degli anni 14, di fare la modella e dopo, al fine di preparare il suo corpo alle sfilate, l'aveva costretta a subire atti sessuali, spalmandole una crema sulle cosce, sul sedere e tra i seni e toccandole la vagina e chiedendole se riusciva a venire. Nella specie, i Giudici di Appello ritenevano che non poteva giungersi ad una condanna dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio in quanto il narrato della minore non poteva ritenersi attendibile considerato da un lato che su di esso incidevano le complesse e dolorose vicende di vita della ragazza, abbandonata durante l'infanzia e priva di valide figure adulte di riferimento che l'avevano portata a gesti di autolesionismo e seguito di un diagnosticato disturbo depressivo, curato con terapia farmacologica, disturbo tale da non farle comprendere il reale disvalore degli atti che aveva subito e dall'altro il non breve intervallo di tempo intercorso tra i fatti e la loro narrazione. Sussistevano inoltre numerose inesattezze in ordine alla esatta collocazione cronologica dei fatti dovute ai ricordi confusi della minore e della di lei madre e anche con riferimento alle modalità esatte mediante cui erano state poste in essere le condotte di approccio sessuale dell'imputato, dalle quali emergeva un solo episodio non invasivo della sfera sessuale della minore ma di mera manipolazione corporea avvenuto alla presenza della madre della ragazza.

(Riforma la sentenza n. 1135 emessa dal Tribunale di Terni ud. 15/11/2022 dep. 04/01/2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 125/2025 - Ud. 21/02/2025 - deposito 03/09/2025

Integra il delitto di atti persecutori la condotta dall'imputato che con condotte reiterate nel tempo minacci, molesti e aggredisca la propria ex fidanzata, ingenerando nella stessa uno stato di ansia e di paura per l'incolumità propria e di quella del figlio minore. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. in quanto aveva posto in essere comportamenti violenti e aggressivi nei confronti dell'ex compagna per motivi di gelosia, dopo la nascita del loro figlio che si traducevano in pedinamenti, aggressioni fisiche, minacce, numerose chiamate in cui la stessa veniva accusata di avere un'altra relazione nonchè l'invio di foto in cui lo stesso minacciava di suicidarsi. La colpevolezza dell'imputato era provata dalle dichiarazioni della persona offesa che avevano ricevuto plurimi riscontri nella deposizione della madre e della sorella della vittima, le quali avevano assistito a episodi violenti del prevenuto, anche verso di loro e che temevano per l'incolumità della ragazza. Il Collegio, rigettava i motivi di appello della difesa secondo cui le condotte del prevenuto erano riconducibili alla condizione di esasperazione in cui egli versava a causa dell'incoerenza del comportamento della compagna, della intolleranza della madre di lei e della impossibilità di vedere il proprio figlio atteso che dalle dichiarazioni concludenti e precise della persona offesa confermate da numerosi testimoni si evinceva il comportamento aggressivo e violento tenuto dall'imputato sia durante la gravidanza che successivamente alla nascita del bambino, nonostante la volontà della vittima di ritirare la querela sporta nei suoi confronti a seguito della decisione da parte del primo di intraprendere un percorso di recupero dallo stato di tossicodipendenza, sperando in un cambiamento dello stesso, cambiamento che però non si era avverato.

(Conferma la sentenza n. 531 emessa dal Tribunale di Terni ud. 08/05/2024 dep. 06/06/2024)

Corte d'Appello, sentenza n. 62/2025 - Ud. 31/01/2025 - deposito 03/09/2025

Risponde del delitto di atti persecutori l'imputato che ponga in essere condotte aggressive e moleste nei confronti della vittima seguite da numerose telefonate anonime mute effettuate sul cellulare della persona offesa cagionando a quest'ultima un perdurante e grave stato di ansia e di paura e costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di atti persecutori commesso dall'imputato il quale, dopo la fine della relazione con la vittima, aveva posto in essere condotte di molestia verso la stessa, facendosi trovare in luoghi da questa frequentati e dicendole di non frequentare alcuni amici. Tali comportamenti erano seguiti da decine di telefonate anonime sia diurne che notturne provenienti dall'utenza mobile in uso all'imputato. In particolare, la prova della colpevolezza dell'imputato si evinceva dalle dichiarazioni attendibili e coerenti della persona offesa le quali avevano ricevuto riscontro in quanto dichiarato della madre e delle amiche della vittima. Queste ultime davano atto dello stato di ansia e di turbamento in cui versava la persona offesa la quale aveva paura ad essere lasciata sola e a cui, a seguito delle condotte moleste dell'ex fidanzato, era stato diagnosticato un disturbo traumatico da stress. Peraltro, i Giudici di Appello rigettavano le censure della difesa del prevenuto secondo cui le accuse rivolte all'imputato dalla persona offesa erano frutto dello spirito vendicativo della ragazza, la quale era stata lasciata dall'imputato in quanto le condotte di quest'ultimo erano state riscontrate nella loro oggettività e non erano state

smentite dalle dichiarazioni dei testi della difesa, giudicate irrilevanti al fine di escluderne la responsabilità.

(Conferma la sentenza n. 887 emessa dal Tribunale di Terni ud. 12/09/2022 dep. 21/11/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 12/2025 - Ud. 17/01/2025 - deposito 03/09/2025

Commette il delitto di atti persecutori l'imputato che non accettando la fine della relazione coniugale ponga in essere un comportamento vessatorio nei confronti della ex moglie costellato di pedinamenti, minacce, azioni vandaliche e aggressioni fisiche. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato per aver posto in essere numerosi comportamenti vessatori, pedinandola, danneggiandone l'autovettura, imbrattando la porta del garage con delle feci e rivolgendole ripetutamente minacce telefoniche con cui si esprimeva con frasi del tipo "ti farò vivere una vita di inferno" nonostante l'applicazione della misura del divieto di avvicinamento. Tali circostanze erano state dimostrate dalle dichiarazioni della persona offesa giudicate pienamente attendibili in quanto confermate dalle testimonianze della figlia della vittima, degli operanti di p.g. che erano intervenuti in più occasione e anche dei famigliari dell'imputato che erano al corrente del comportamento aggressivo di quest'ultimo nei confronti della moglie e del fatto che la donna intimorita si era iscritta ad un corso di autodifesa e aveva paura di uscire da sola perché viveva in un costante stato di ansia e di paura per le condotte ritorsive del marito. Il Collegio riduceva però la pena all'imputato ritenendo insussistente la continuazione tra i reati in quanto le due contestazioni afferivano al delitto di atti persecutori dipanatisi in un periodo di tempo continuativo con la conseguenza che, essendo il reato di natura abituale, la condotta doveva ritenersi unica ed unico il reato consumato. Inoltre, il Collegio riconosceva al prevenuto le circostanze attenuanti generiche tenuto conto che questo sotto il profilo processuale aveva partecipato alle udienze e non ne aveva ostacolato il normale svolgimento.

(Riforma la sentenza n. 2048 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 27/09/2022 dep. 22/11/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 16/2025 - Ud. 17/01/2025 - deposito 03/09/2025

Commette il delitto di violenza sessuale su minore l'imputato che costringa con violenza e comunque abusando delle condizioni di inferiorità psichica e fisica della persona offesa, minore di anni 7, a subire atti sessuali consistiti nel palpeggiamento delle natiche e della zona anale. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per il reato di cui agli artt. 609 bis c.p. e 609 ter ultimo comma c.p. per aver durante un gioco toccato la vittima tra le natiche e la schiena e successivamente dopo averla condotta in una stanza buia, le aveva fatto alzare la maglietta mentre lui si slacciava i pantaloni infilandole la mano nei pantaloni e toccandole le natiche. Siffatte circostanze erano dimostrate dalle dichiarazioni della persona offesa, giudicata capace di testimoniare in quanto "notevolmente al di sotto del limite della suggestionabilità e da quelle dei genitori della minore che avevano riferito che la figlia piangendo copiosamente subito dopo i fatti aveva raccontato tutto alla madre. Il Collegio, rigettando le censure della difesa, riteneva che l'imputato fosse capace di intendere e di volere nonostante dalla relazione peritale emergesse che egli era affetto da ritardo cognitivo medio al quale è ricollegata una condizione mentale caratterizzata da una capacità di intendere e volere grandemente scemata, precisando che ad un ritardo medio corrisponde una imputabilità ridotta. Pertanto, nonostante egli fosse affetto da una condizione mentale tale da indurre una scarsa capacità di intendere e apprezzare le conseguenze delle proprie azioni- in quanto oltre alla incapacità lo stesso viveva in una condizione di isolamento sociale- tuttavia proprio siffatta condizione di deprivazione lo aveva condotto a soddisfare i propri impulsi sessuali anche attraverso comportamenti deviati. Inoltre i Giudici di Appello evidenziavano che la occasionalità della condotta non poteva giustificare il riconoscimento della minore gravità tenuto conto del forte turbamento provocato dalla condotta

dell'imputato alla minore, ma poteva assieme al comportamento positivo posto in essere dall'imputato che aveva ammesso la propria condotta mostrandosene pentito determinare la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti applicate.

(Riforma la sentenza n. 385 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 05/12/2023 dep. 12/12/2023)

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Corte d'Appello, sez. Min. n. 3/2025 - Ud. 09/05/2025 - deposito 03/09/2025

Rispondono del delitto di tentata rapina gli imputati che si avvicinino alla vittima e dandole una botta sulla spalla prendano la busta con del cibo da lei acquistato, facendole cadere a terra la borsa e cercando di sfilarle il portafoglio ma non riuscendosi per cause indipendenti dalla loro volontà. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna per due dei tre imputati perché in concorso tra loro dopo aver accerchiato la vittima, le sfilavano la borsa e una busta che portava e tentavano di rubarle il portafoglio scagliandosi contro di essa. In particolare il Collegio, rigettando le doglianze della difesa degli imputati secondo cui il fatto era avvenuto per gioco, sottolineava che il portafoglio era stato successivamente restituito alla vittima con i soli documenti di identità ma senza il denaro e che l'accaduto non poteva reputarsi fatto di lieve entità tenuto conto delle modalità dell'azione offensiva realizzata mediante una improvvisa aggressione fisica a freddo e dell'atteggiamento degli imputati che pur sapendo di essere conosciuti dalla persona offesa e quindi rintracciabili non avevano esitato ad agire in quei termini. Al contrario uno dei tre imputati veniva prosciolto per non aver commesso il fatto in quanto la persona offesa, sconvolta dall'accaduto, non era stato in grado di distinguere il ruolo e la condotta di tutti i ragazzi presenti, uno dei quali era probabilmente solo presente al fatto ma non aveva partecipato attivamente al suddetto tentativo di rapina.

Corte d'Appello, sentenza n. 266/2025 - Ud. 08/04/2025 - deposito 01/09/2025

Integra il delitto di usura la condotta dell'imputato che si faccia consegnare con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso interessi usurari quale corrispettivo di un prestito di 3.000 euro e, segnatamente, il complessivo importo di euro 5.700 in varie rate mensili da parte della vittima. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per il delitto di usura per aver prestato del denaro alla vittima per esigenze familiari facendosi rilasciare da quest'ultima un assegno a garanzia maggiorato dell'importo. Il Collegio rigettava le censure della difesa secondo cui vi era stato un accordo tra l'imputato e la vittima e che quest'ultima aveva aumentato l'importo da restituirgli in segno di riconoscenza in quanto dalle dichiarazioni dello stesso imputato emergeva che non vi era la prova di alcun accordo tra i due ed inoltre la riscossione degli interessi era ben al di sopra dei limiti legali.

(Conferma la sentenza n. 1163 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 22/11/2022 dep. 15/12/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 422/2025 - Ud. 17/06/2025 - deposito 05/08/2025

Commette il delitto di estorsione l'imputato che in qualità di datore di lavoro della vittima mediante minaccia e intimidazione consistita nel prospettare alla stessa di non corrisponderle l'importo dovuto a titolo di ASPI a seguito di licenziamento, la costringa a consegnargli parte della somma da versare all'INPS dopo la negoziazione dell'assegno in banca, procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna per estorsione nei confronti dell'imputato il quale dopo aver licenziato la vittima in quanto quest'ultima si era rifiutata di lavorare 7

giorni alla settimana senza usufruire del giorno di riposo e senza ricevere lo straordinario a se spettante, la costringeva a consegnargli parte della somma che l'imputato avrebbe dovuto corrispondere all'INPS in ragione del licenziamento minacciandolo in caso contrario di non corrispondergli il TFR a lui spettante essendo a conoscenza dello stato di bisogno di questo per peculiari condizioni economiche-familiari. In particolare, il reato risultava provato dalla denuncia e dalla registrazione dell'incontro avvenuto tra l'imputato e la vittima fornita da quest'ultima a seguito del quale il personale di P.g., in accordo con l'Ispettorato del lavoro, aveva proceduto all'arresto dell'imputato. A parere del Collegio non poteva inoltre valorizzarsi la censura della difesa dell'imputato secondo cui vi era stato un precedente accordo tra le parti allo scopo di consentire alla persona offesa di percepire l'indennità di disoccupazione, tenuto conto che non vi era prova di tale accordo e che era stato lo stesso imputato a escludere un accordo preventivo tra lui e la persona offesa in merito alla somma da corrispondergli a seguito del licenziamento. Era inoltre infondata anche l'altra censura della difesa concernente la riqualificazione del fatto-reato quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni in quanto quand'anche fosse esistito un accordo tra i due, circostanza comunque smentita dall'imputato, tale accordo non poteva essere fatto valere in sede giudiziaria trattandosi di un accordo illecito.

(Conferma la sentenza n. 2719 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 2/12/2022 dep. 13/02/2023)

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Corte d'Appello, sentenza n. 187/2025 - Ud. 14/03/2024 - deposito 19/08/2025

Deve essere revocata la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla partecipazione dell'imputato ad un percorso di recupero presso un ente che si occupa di assistenza psicologica e di recupero per soggetti condannati per reati di violenza sessuale quando, seppure vi sia stata una condotta di illecita invasione dell'altrui libertà sessuale della vittima, non possa ravvisarsi un significativo squilibrio del soggetto agente nella gestione dei propri impulsi tale da imporgli di intraprendere un percorso di recupero personale. Nel caso di specie la Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado per il delitto di violenza sessuale commesso dall'imputato il quale in qualità di datore di lavoro della vittima minore aveva dato a quest'ultima una pacca sul sedere dicendole "Ah, ti sei rassodata". Siffatto episodio seppure ravvisabile in termini illeciti quale volgare estrinsecazione di istinti lascivi del soggetto agente in danno della libertà sessuale della vittima non era tale da manifestare uno squilibrio nella sfera psico-fisica dell'imputato il quale aveva mostrato di reputare normale un gesto di tal fatta non rendendosi conto del relativo grave disvalore dello stesso quindi in totale assenza di consapevolezza. Pertanto, non poteva ravvisarsi la concreta utilità di siffatti percorsi di recupero nei confronti dell'imputato considerato che la partecipazione ai tali percorsi può maggiormente intravedersi in presenza di reati sessuali di particolare gravità che manifestino un grave squilibrio del soggetto agente nella gestione dei propri impulsi psico-fisici e nella capacità di rapportarsi con l'altro nel rispetto della sua libertà.

(Riforma la sentenza n. 634 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 29/09/2022 dep. 28/12/2022)

LAVORO E PREVIDENZA

Corte d'Appello, sentenza n. 188/2025 - Ud. 14/03/2025 - deposito 03/09/2025

In materia di infortuni sul lavoro, l'imputata titolare della ditta subappaltatrice che in qualità di datore di lavoro e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione non predisponga le adeguate misure

di sicurezza in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro risponde della morte del lavoratore, il quale venga schiacciato da un pioppo tagliato durante i lavori per l'abbattimento di alberi d'alto fusto. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputata per omicidio colposo perché, in qualità di datore di lavoro di una società cooperativa, aveva cagionato per negligenza, imprudenza e imperizia la morte del lavoratore il quale, addetto all'attività di disramazione degli alberi abbattuti, durante la lavorazione veniva travolto e schiacciato da un pioppo di alto fusto. In particolare il Collegio, rigettando le censure della difesa dell'imputato, evidenziava che il decesso dell'imputato era avvenuto proprio a causa dello schiacciamento ricondotto alla caduta di uno degli alberi che era stato tagliato e non dall'urto con altri mezzi, così come rappresentato dalla deposizione di coloro che erano intervenuti sul posto e dalla relazione del consulente tecnico i quali avevano dichiarato che l'albero causa dell'infortunio era stato trovato posizionato diversamente dagli altri. Inoltre la morte dell'imputato doveva ricondursi alla responsabilità colposa dell'imputata in maniera lampante in quanto secondo quanto riferito dai testimoni medici dell'Usl intervenuti sul posto emergeva la totale mancanza di procedimentalizzazione e programmazione dell'attività, il non rispetto delle distanze minime di sicurezza e di delimitazione delle aree nell'ambito del cantiere da dedicare a siffatta attività nonché la totale mancanza di una specifica valutazione del rischio tipico di tale attività. (Conferma la sentenza n. 2470 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 09/11/2022 dep. 07/02/2023)

CODICE DELLA STRADA

Corte d'Appello di Perugia, Sez. Penale, sent. n. 417, ud. 13 giugno 2025, Dep. 17 settembre 2025

In tema di omicidio strada, va rigettato il motivo di appello concernente l'accertamento della velocità del veicolo investitore - accertamento condotto secondo canoni di scienza ed esperienza adeguatamente illustrati dal Consulente nella sua relazione - in quanto mera critica delle conclusioni della sentenza gravata priva, però, del necessario corredo di motivazioni eventualmente idonee a dimostrare l'affermata erroneità delle stesse. In ogni caso, il differenziale tra il limite esistente (40 km/h) e la velocità stimata del veicolo investitore (87 km/h) fa sì che, anche qualora dovesse ricostruirsi detta velocità in misura più contenuta, essa sarebbe comunque superiore al predetto limite. Del resto, le conseguenze della collisione costituiscono ulteriore eloquente prova che il veicolo non marciava ad una velocità moderata. Inoltre, sulla base di quanto accertato dal Consulente e non contraddetto da altre emergenze probatorie, nessun contributo causale risulta apportato dal seggiolino su cui sedeva la vittima, essendo rimasto saldamente vincolato all'auto grazie alla cintura di sicurezza allacciata, con la conseguenza che la lesione mortale riportata si sarebbe verosimilmente verificata anche con un seggiolino di ultima generazione. (La Corte di appello ridetermina il trattamento sanzionatorio comminato in primo grado al conducente della vettura che, marciando alla velocità di 87 km/h in una zona con limite di 40 km/h e occupando la corsia opposta, investiva frontalmente il veicolo sul quale viaggiava la bambina deceduta per le lesioni riportate nel sinistro. In particolare, la Corte ha ritenuto di sostituire la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con quella della sospensione per una durata di anni quattro tenuto conto del comportamento positivamente valutabile dell'imputato.)

(Riforma parzialmente la sentenza n. 445 emessa dal Tribunale di Perugia in ud. 16/05/2023 dep. 31/07/2023)

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1266/2025 - Ud. 17/10/2024 - deposito 29/09/2025

Deve ritenersi verificata la lesione dei diritti fondamentali del detenuto – con conseguente liquidazione, a favore dello stesso, di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per la riconosciuta violazione dell'art. 3 CEDU – quando anche nei giorni di presenza in cella di due detenuti, essendo lo spazio individuale a disposizione compreso tra i 3 e i 4 mq, agli elementi non positivi del limitato numero di ore d'aria e della carenza di offerte trattamentali, si aggiungeva – durante il periodo invernale – l'elemento negativo della mancanza del riscaldamento.

Ebbene, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte "i fattori compensativi costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se ricorrono congiuntamente possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati; nel caso di disponibilità di uno spazio individuale fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi, unitamente ad altri di carattere negativo, concorrono alla valutazione unitaria delle condizioni di detenzione richiesta in relazione all'istanza presentata ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen." Il Tribunale ribadiva, dunque, la necessità di una valutazione complessiva delle condizioni detentive, considerando – nel caso di specie - anche gli elementi positivi quali la fruibilità riservata del bagno – separato da una porta dalla camera detentiva – la presenza di ampie finestre – tali da consentire il passaggio di aria e luce naturali – la fruibilità quotidiana del servizio doccia – dotato di acqua calda – nonché la fruibilità di quattro ore d'aria al giorno.

Tuttavia, il Collegio – constatato il mancato funzionamento del riscaldamento nei periodi trascorsi dal detenuto nell'Istituto – riteneva la mancanza del medesimo un elemento fortemente negativo tale da determinare – unitamente agli ulteriori elementi del limitato numero di ore d'aria a disposizione e della carenza di attività trattamentali – un trattamento lesivo dei diritti fondamentali del detenuto.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1267/2025 - Ud. 20/03/2025 - deposito 19/09/2025

Non può essere accolta la richiesta avanzata dal condannato di collaborazione impossibile quando i fatti criminosi non siano stati integralmente accertati e il condannato possa ancora fornire utili contributi per ricostruire ulteriori aspetti della vicenda criminosa. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza rigettava la richiesta avanzata dal condannato di collaborazione impossibile in quanto, considerato il ruolo e le responsabilità dell'istante accertate nelle sentenze di condanna, residuavano ancora ulteriori aspetti non compiutamente accertati che avrebbero potuto essere utilmente integrati dal condannato. In particolare, emergeva che egli era a capo di una cosca di tipo mafioso-ndranghetistico dedita alla detenzione di armi e al traffico di sostanze stupefacenti e che nonostante le condanne intervenute nei suoi confronti egli non aveva assunto condotte di resipiscenza ma aveva approfittato degli spazi creatisi dopo gli arresti dei vari esponenti delle cosche avversarie ai fini di una graduale ascesa negli assetti criminali della propria cosca in quanto capo della stessa in grado di assumere decisioni. Inoltre, il condannato, pur sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, coordinava e dirigeva l'organizzazione della cosca dalla sua abitazione e riceveva gli affiliati che si rivolgevano a lui per avere direttive in ordine alle attività criminose. Infine, vi erano punti specifici delle sentenze di condanna che lasciavano intravedere aspetti non chiariti e che potevano esserlo proprio grazie al contributo dell'istante.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1147/2025 - Ud. 17/07/2025 - deposito 18/08/2025

Deve essere rigettata l'istanza di ammissione alla semilibertà ex art. 50 O.P. in quanto, l'andamento altalenante tenuto dal condannato nel periodo di osservazione penitenziaria che, per quanto caratterizzato da un innegabile impegno dello stesso nella partecipazione alle attività trattamentali, registrava - oltre all'assenza di un vero percorso di revisione critica rispetto agli eterogenei illeciti commessi - le gravi e recenti irregolarità comportamentali dello stesso, potenzialmente integranti estremi di reato, tali da apparire sintomatiche sia di una mancata adesione al percorso educativo, sia al mancato superamento da parte del condannato di problematiche e disfunzioni attinenti alla sfera sessuale. Ebbene, tenuto presente che la semilibertà può essere disposta, ex art. 50, comma 4, O.P., "in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società" e che a tal fine - come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione - "sono richieste due distinte indagini, una concernente i risultati del trattamento individualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società, implicanti la presa di coscienza, attraverso l'analisi, delle negative esperienze del passato e la riflessione critica verso il ravvedimento", il Tribunale di Sorveglianza riteneva non sussistenti, nel caso di specie, i suddetti requisiti. Difatti, il condannato mostrava nei confronti dei precedenti reati commessi - nelle specie usura continuata ed estorsione in concorso - un atteggiamento superficiale e svalutante, mentre nei confronti del delitto di violenza sessuale posto in essere a danno di minore mostrava distacco, concentrando la lettura dello stesso da un punto di vista razionale ed evidenziando, in modo critico, alcuni aspetti della sentenza ritenuti incongruenti. Pertanto, la personalità del detenuto appariva connotata da tratti di narcisismo e megalomania, con necessità di ricevere ammirazione e difficoltà a mettersi nei panni dell'altro. Venivano riscontrati anche tentativi di manipolazione. Il Tribunale evidenziava, inoltre, che l'equipe di osservazione e trattamento segnalava l'avvio di un processo di revisione critica, con iniziale messa in discussione dei propri agiti da parte dell'istante, tanto da ipotizzare la possibilità di fruire di brevi permessi in ambito locale. Tuttavia, il Collegio sottolineava come al detenuto veniva contestato – tra gli ultimi reati - quello di aver posto in essere palesi molestie sessuali ai danni di otto agenti della Polizia Penitenziaria e che lo stesso non si era attenuto alle prescrizioni impartite, incontrando il figlio al di fuori degli incontri protetti disposti dal Tribunale per i Minorenni e organizzati dai Servizi Sociali. In aggiunta evidenziava il Tribunale che l'attività da svolgere all'esterno proposta dal detenuto appariva inadeguata ai fini risocializzanti, lasciando allo stesso eccessivi spazi di libertà e facilitando i contatti con le persone - adulti o minori - presenti in loco, in assenza di qualsiasi possibilità di controllo.

GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO

MISURE DI PREVENZIONE

Tribunale di Perugia, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, decreto n. 14/2022 - Ud. 14/04/2025 - deposito 17/04/2025

Deve essere disposta l'applicazione, nei confronti del proposto, della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro con confisca, *ex* artt. 20 e 24 D.Lgs. n. 159/2011, del capitale sociale della società e dei beni e delle quote societarie a lui riferibili.

Tuttavia, i fatti reato, in ordine ai quali il Giudice dell'udienza preliminare ha pronunciato sentenza *ex* art. 425 c.p.p., devono essere espunti dal compendio degli elementi sulla cui base possono essere accertati la pericolosità del proposto e l'epoca della sua manifestazione.

Difatti, a fronte dell'insufficienza degli elementi a supporto della tesi di accusa – ritenuta dal Giudice dell'udienza preliminare – una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio – limitatamente ai fatti reato oggetto di proscioglimento – da parte del Giudice della prevenzione verrebbe a realizzare una indebita attribuzione di funzioni e finirebbe con il determinare una insanabile contraddizione interna al sistema, assumendo come presupposto della pericolosità "elementi di fatto" che il Giudice della cognizione – nella fase del vaglio prodromico al rinvio a giudizio – ha invece già valutato come non idonei a fondare una ragionevole prognosi di condanna.

In proposito, il Collegio riteneva che l'arresto dell'azione penale nella fase preliminare – sia pure per effetto di una pronuncia non idonea ad assumere la stabilità di cosa giudicata – non consentiva, sul piano procedimentale, di effettuare una valutazione – strettamente riferita all'oggetto di quella imputazione – tale da collidere con quella del Giudice della cognizione, anche se possibile, sul piano sostanziale, sulla base del complesso degli elementi acquisiti nell'ambito del giudizio di prevenzione.

Nondimeno, il Collegio riteneva che tale preclusione valutativa – riguardante i fatti addebitati al proposto in un determinato procedimento – non doveva investire a cascata la valutazione dei fatti oggetto dei procedimenti pendenti in fase dibattimentale, sia pure fondati su un compendio probatorio di origine comune, con particolare riferimento al materiale intercettivo. Per tale ragione il Tribunale – non condividendo la questione sollevata dalla difesa del proposto, relativa alla dedotta estensione al procedimento di prevenzione degli effetti preclusivi della inutilizzabilità del compendio captativo, dichiarata dal Giudice della cognizione nell'ambito di un ulteriore procedimento – riteneva condivisibili le controdeduzioni del Pubblico Ministero. Difatti, nel caso in esame, la comminatoria di inutilizzabilità – e la relativa declaratoria da parte del Giudice della cognizione – non riguardava prove assunte in violazione di un divieto probatorio posto dalla legge e non rientrava, pertanto, nella generale previsione sanzionatoria di cui all'art. 191, comma 1, c.p.p., con conseguente utilizzabilità delle intercettazioni nel giudizio di prevenzione.

Ebbene, nel caso in esame, il Collegio delineava un meccanismo fraudolento simile a quello già emerso nell'ambito delle indagini relative ad un altro procedimento, corrispondente allo schema tipico della cd. frode carosello che assumeva delle caratteristiche peculiari connesse alle specificità, anche di carattere normativo/tributario, proprie della commercializzazione dei prodotti energetici.

Pertanto, il Tribunale riscontrava una serie di elementi di fatto, precisi e convergenti, che denotavano la consapevole partecipazione del proposto a sistemi di frode carosello attuati con l'interposizione fittizia di società cartiere, in quanto obiettivamente riconoscibili da parte di un operatore del settore

minimamente accorto, sia per le loro caratteristiche che per la inverosimile convenienza dei prezzi praticati e per la palese anomalia delle pratiche commerciali proposte.

NUOVA GIURISPRUDENZA CONTABILE - AMMINISTRATIVA UMBRA

Corte dei conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sent. n. 51/2025, Ud. 13/11/2024, Dep. 31/07/2025

Deve essere integralmente accolta la domanda della Procura Regionale di condanna al risarcimento del danno indiretto cagionato da un sanitario all'Azienda ospedaliera di appartenenza, con riferimento a un risarcimento erogato dall'Ente pubblico a un paziente, nella sede civilistica, per il danno iatrogeno arrecatogli a causa di un intervento operatorio del tutto inappropriato eseguito senza la preventiva somministrazione del prescritto consenso informato. Ebbene, nel caso di cui trattasi, l'inadeguata rappresentazione al paziente dell'intervento - riverberante in termini di insussistenza di un assenso di natura autorizzatoria - determinava l'illiceità del trattamento sanitario per la mancanza del consapevole consenso del paziente, anche in ordine ai rischi connessi al trattamento da somministrare. Difatti, la Corte ribadiva che detta finalità non poteva essere assolta da un modulo generico e che il "consenso informato" – anche prima di essere specificatamente disciplinato dalla Legge n. 219 del 2017 – risultava principio consolidato sulla base della giurisprudenza risalente, al punto da affermare l'irrilevanza della stessa qualità del paziente al fine di escludere la doverosità dell'informazione che la Struttura sanitaria era tenuta a dare. Come statuito dalla Suprema Corte, infatti, l'obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario, senza il quale l'intervento del medico è - al di fuori dei casi di trattamento obbligatorio per legge o in cui ricorra lo stato di necessità sicuramente illecito anche quando è nell'interesse del paziente.

La Corte dei Conti rilevava che, nel caso di specie, nessuna informazione – neppure sulla sussistenza di alternative modalità di trattamento - veniva resa al paziente sulla complicanza neuroperiferica a carico del nervo safenico, in misura statisticamente più che sensibile riconnessa alla tecnica dell'intervento attuato – cosiddetto stripping lungo – determinando così l'illiceità dello stesso. Per quanto concerne all'elemento soggettivo della colpa grave, quindi, I Giudici constatavano che nessuna attenzione veniva apprestata dal sanitario nei riguardi sia del diritto al consenso informato del paziente, sia alla mancanza di indicazioni in ordine all'utilizzo dello "stripping lungo" nelle Linee guida di riferimento, del trattamento medico da somministrare. Infine, gli avvisi medico-legali espressi nelle relazioni deponevano per la sussistenza del nesso di causalità tra l'invalido consenso e l'attuazione di un intervento chirurgico non appropriato, con il danno iatrogeno occorso al paziente. Il Collegio precisava, difatti, che il principio del "più probabile che non" afferiva, al caso concreto, alla individuazione della causa più probabile dell'insorgenza dell'invalidità permanente del soggetto danneggiato, laddove dagli accertamenti attuati non si evincevano diversi fattori concausali, eventualmente concorrenti nel determinismo dell'invalidità predetta.

Corte dei conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sent. n. 48/2025, Ud. 19/03/2025, Dep. 21/07/2025

Non può configurarsi una responsabilità per danno erariale a carico dei medici per la morte della paziente quando non sia dimostrata la condotta gravemente colposa dei sanitari benchè sussistano tutti gli altri elementi costitutivi della responsabilità amministrativa. Nel caso di specie la Corte dei conti rigettava la domanda della Procura regionale affinchè fossero condannati al risarcimento del danno erariale alcuni medici dell'Azienda ospedaliera umbra per la morte di una giovane paziente, la quale pur trovandosi in una situazione patologica grave, accertata a seguito di ricovero ospedaliero, era stata dimessa nonostante le evidenze strumentali cliniche e amnesiche davano atto di un quadro clinico particolarmente critico. I Giudici contabili, pur ravvisando la responsabilità amministrativa dei medici sulla scorta dei plurimi e conformi avvisi tecnici medico-legali acquisiti agli atti del giudizio sussistendo il rapporto di servizio tra i convenuti e l'Ente pubblico, l'antigiuridicità delle condotte contestate in quanto non sussumibili nell'alveo della buona pratica medica di alcune determinazioni assunte nei riguardi della paziente e il nesso di causalità tra le condotte contestate ai convenuti e il danno erariale; tuttavia non ritenevano sussistente la colpa grave in capo ai sanitari in quanto risultava comprovato che il quadro clinico descritto dai vari esami diagnostici eseguiti in costanza di ricovero e lo stato soggettivo della paziente appariva controverso e foriero di incertezze mancando oltretutto specifiche linee guida in proposito. Inoltre, non vi erano elementi tali da cui desumere la prevedibilità dell'evento catastrofale in ragione del mancato intervento dei sanitari. Per tali ragioni non poteva ravvisarsi una responsabilità amministrava nei confronti dei convenuti dovendosi ritenere non congruamente dimostrato l'elemento soggettivo della stessa.

Corte dei conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sent. n. 42/2025, Ud. 16/10/2024, Dep. 30/06/2025

Può essere accolta la domanda concernente il danno da lesione del sinallagma contrattuale allorquando risulti comprovata in atti la lesione del rapporto sinallagmatico per avere la convenuta distolto le proprie energie lavorative dai compiti istituzionali dedicandosi ad attività illecite. Nel caso di specie la Corte dei Conti accoglieva la domanda di risarcimento del danno da interruzione del nesso sinallagmatico proposta dalla Procura regionale nei confronti della convenuta che in qualità di dipendente dell'Ufficio immigrazione della Questura aveva svolto in concorso con altri soggetti attività volte a favorire la permanenza, in condizioni di illegalità, nel territorio dello Stato italiano, di soggetti extracomunitari partecipando e favorendo il rilascio di permessi di soggiorno indebiti. In particolare i Giudici contabili dichiaravano la nullità della domanda riguardante il danno emergente non avendo la Procura contabile assolto all'onere di motivazione con riguardo all'esposizione dei fatti e all'indicazione degli elementi di prova a supporto della domanda ma avendo rinviato semplicemente al capo di imputazione di rinvio a giudizio della Procura penale, mentre nel merito accoglievano la domanda da lesione del sinallagma contrattuale rigettando invece la domanda circa il presunto danno da disservizio. Con riguardo a quest'ultimo, il Collegio riteneva non dimostrati dalla Procura regionale gli eventuali costi per operazioni straordinarie associati alla turbativa arrecata all'ordinaria gestione dell'ufficio immigrazione da parte della dipendente evidenziando che, secondo quanto previsto dalla giurisprudenza in tema di spese di indagine connesse al malfunzionamento degli uffici della P.a, lo svolgimento di indagini amministrative interne a causa di situazioni illecite non costituisce un costo aggiuntivo non previsto e straordinario ma costituisce un costo ordinario dovuto a verifiche fisiologiche relative a situazioni che vanno acclarate. Al contrario, il Collegio riteneva provato il danno da lesione del sinallagma contrattuale

risultando comprovato che la convenuta aveva distolto le proprie energie lavorative dai compiti istituzionali, dedicandosi dolosamente ad attività illecite contrarie rispetto a quelle istituzionali dell'Ufficio di assegnazione.

FOCUS: REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

La sezione "Focus" del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d'appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L'intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d'insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto i reati contro l'ordine pubblico. In particolare, con riguardo alla responsabilità dell'imputato che abbia contribuito alla consumazione dei reati fine del delitto di partecipazione all'associazione a delinquere; alla consumazione del delitto di cui agli artt. 1 L. 895/1967 e art. 416 c.p. da parte degli imputati che si associno al fine di fare da intermediari nel mercato internazionale tra i produttori e gli acquirenti finali per la vendita di armi da guerra senza i titoli per operare lecitamente nel settore degli armamenti; alla realizzazione del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati fiscali da parte degli imputati; alla commissione dei reati di cui agli artt. 416, 326, 479 e 476 c.p. da parte degli imputati che costituiscano una associazione per delinquere finalizzata alla manipolazione sistematica di un numero indeterminato di procedure concorsuali per favorire alcuni candidati- segnalati da referenti politiciindicando a questi prima dello svolgimento delle prove concorsuali gli argomenti di prova e falsificando successivamente gli atti pubblici della procedura competitiva in violazione delle norme costituzionali di buon andamento e imparzialità della P.a.; alla non configurabilità del reato di istigazione a delinquere nei casi in cui vengano pubblicati alcuni scritti i quali illustrino il pensiero anarchico dell'autore; alla configurabilità del reato di cui all'art. 416 c.p. e non di quello di cui all'art. 81 c.p. nei casi in cui gli imputati che si accordino, anche mediante una particolare organizzazione strutturata e operativa con suddivisione dei ruoli, a compiere una serie indeterminata e plurima di furti in un arco temporale consistente:

Con riguardo alla responsabilità dell'imputato che abbia contribuito alla consumazione dei reati fine del delitto di partecipazione all'associazione a delinquere si veda Corte d'Appello, sentenza n. 13/2022 - Ud. 29/11/2022 - deposito 14/03/2023 in cui la Corte di Appello ha precisato che risponde del delitto di partecipazione all'associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di truffa aggravata l'imputata che abbia contribuito alla consumazione dei reati fine e abbia mostrato la consapevolezza dell'esistenza di una organizzazione finalizzata a commettere delitti del tipo di quelli da lei commessi;

Con riferimento alla **consumazione del delitto di cui agli artt. 1 L. 895/1967 e art. 416 c.p.** da parte degli imputati che si associno al fine di fare da intermediari nel mercato internazionale tra i produttori e gli acquirenti finali per la vendita di armi da guerra senza i titoli per operare lecitamente nel settore degli armamenti si veda <u>Corte d'Appello, sentenza n. 828/2023 - Ud. 10/10/2023 - deposito 03/01/2024</u> in cui i Giudici di seconde cure hanno stabilito che rispondono dei reati di cui agli artt. 1 L. n. 895/1967 e 416 c.p. gli imputati che abbiano posto in essere un assetto organizzativo stabile dedito alla attività di commercio e intermediazione di materiali di armamento nel mercato internazionale attraverso la costituzione di società fittizie, mediante le quali si realizzavano attività di ordine presso la ditta produttrice di armamentari da guerra e si provvedeva poi a trasferire tali armi presso gli acquirenti;

In merito alla realizzazione del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati fiscali da parte degli imputati si veda Corte d'Appello, sentenza n. 947/2023

- <u>Ud. 13/11/2023</u> - <u>deposito 25/03/2024</u> in cui il Collegio ha ritenuto integrato sotto il profilo oggettivo il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati fiscali da parte di tre o più persone di una stessa identica impresa commerciale mediante la suddivisione degli affari tra più ragioni sociali, che si succedono vorticosamente non rimanendo mai operative per più di due anni allo scopo di ostacolare l'esecuzione di ordinari controlli fiscali, ed i cui amministratori legali sono a turno i lavoratori dipendenti quali prestanome;

Con riguardo alla commissione dei reati di cui agli artt. 416, 326, 479 e 476 c.p. da parte degli imputati che costituiscano una associazione per delinquere finalizzata alla manipolazione sistematica di un numero indeterminato di procedure concorsuali per favorire alcuni candidati- segnalati da referenti politici- indicando a questi prima dello svolgimento delle prove concorsuali gli argomenti di prova e falsificando successivamente gli atti pubblici della procedura competitiva in violazione delle norme costituzionali di buon andamento e imparzialità della P.a. si veda Tribunale di Perugia, sentenza n. 1577/2024 - Ud. 03/07/2024 - deposito 30/12/2024 in cui il Tribunale ha condannato gli imputati per i reati di di rivelazione del segreto d'ufficio e di falso ideologico e materiale per aver, in qualità di direttore generale e di direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera umbra, assieme ad alcuni membri delle commissioni esaminatrici di concorso e ad altri dipendenti amministrativi e dirigenziali della suddetta azienda, ai fini di addivenire ai desiderata espressi dai referenti politici di spicco della regione e su istigazione degli stessi (alcuni dei quali facenti parte anche essi del sodalizio criminoso) gestito illecitamente un numero significativo di procedure concorsuali nel sistema sanitario umbro in vista della predeterminazione del risultato finale, rivelando anticipatamente le tracce d'esame ai candidati segnalati e consentendo a questi ultimi di avere una preparazione superiore agli altri e quindi un margine di successo più elevato;

Quanto alla non configurabilità del reato di istigazione a delinquere nei casi in cui vengano pubblicati alcuni scritti i quali illustrino il pensiero anarchico dell'autore si veda Tribunale di Perugia, Ufficio Gup, sentenza n. 23/2025 - Ud. 15/01/2025 - deposito 14/02/2025 in cui i Giudici di primo grado hanno ritenuto che non possono integrare il reato di istigazione a delinquere gli scritti che illustrano il pensiero anarchico dell'autore, ma che sono privi di incitazioni a delinquere soggettivamente od oggettivamente circostanziate idonee a determinare il rischio effettivo della consumazione di reati anche per la genericità nell'individuazione del contesto spazio-temporale di esecuzione di eventuali azioni;

In relazione alla consumazione del reato di cui all'art. 416 c.p. e non di quello di cui all'art. 81 c.p. nei casi in cui gli imputati che si accordino, anche mediante una particolare organizzazione strutturata e operativa con suddivisione dei ruoli, a compiere una serie indeterminata e plurima di furti in un arco temporale consistente si veda Corte d'Appello, sentenza n. 150/2025 - Ud. 04/03/2025 - deposito 23/05/2025 in cui la Corte di Appello ha confermato la condanna degli imputati per il delitto di associazione per delinquere per aver commesso in concorso tra loro una serie di furti aggravati prevalentemente in abitazioni attraverso la costituzione di una organizzazione strutturata la quale era provata dalla suddivisione dei ruoli e della refurtiva nonché delle spese occorrenti per le gesta criminose.